



Consiglio Regionale della Campania

Prot. n. 3155/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare V

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge "Modifica Legge Regionale 3 novembre 1994, n. 32"
(Reg.Gen.n.437)**

Ad iniziativa del consigliere Antonio Scala.
Depositata il 03 marzo 2009

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

V Commissione Consiliare per l'esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **19 MAR. 2009**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania


RELAZIONE

Tale integrazione alla Legge Regionale 32/1994 si rende necessaria considerato che:

- l'articolo 117, comma 3, della Costituzione stabilisce la competenza concorrente tra Stato e Regione in materia di professioni;
- la Legge n. 43/2006 *"Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecno-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali"* all'articolo 1 comma 2, riconosce la competenza delle Regioni nell'individuazione e la formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite nel comma 1 dello stesso articolo:
- dalle sentenze 355/2005, 424/2005, 40/2006, 153/2006, 300/2007 della Corte Costituzionale si evince che : "L'individuazione delle professioni, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata alla legislazione statale, con riferimento specifico alle professioni sanitarie";
- "l'individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale";
- "i profili di operatore di interesse sanitario devono essere intesi come riferiti elusivamente ad attività aventi carattere servente e ausiliario rispetto a quelle pertinenti alle professioni sanitarie";
- La giurisprudenza della Corte è orientata a una interpretazione estensiva del termine "professioni" ampliando la sfera di competenza statale dalla istituzione esplicita di una figura professionale anche all'organizzazione di corsi di formazione finalizzati all'acquisizione delle competenze specifiche per figura.

Per tutto quanto evidenziato le Regioni hanno, quindi, competenza nell'individuare percorsi formativi i quali, attraverso la definizione di profili caratterizzanti l'acquisizione di competenze e obiettivi formativi, consentono la formazione di peculiari figure di operatori di interesse sanitario che possono operare nel mercato del lavoro.

Tale competenza regionale si esplica al di fuori dell'ambito delle professioni sanitarie, come definite dal disciplinare nella stessa Legge 43/2006. Pertanto tali percorsi formativi rientrano a pieno titolo nel sistema regionale della formazione professionale rispettando le disposizioni generali nonché le puntuali prescrizioni di cui alla normativa vigente.



Consiglio Regionale della Campania

Articolo 1

La Legge Regionale n. 32 del 3 novembre 1994 è così modificata: Al TITOLO II - I soggetti istituzionali e le aziende – dopo l'articolo 16 è aggiunto l'articolo 16 bis:

Art.16 bis

FORMAZIONE

1. In attuazione dell'articolo 117 terzo comma della Costituzione, dell'art. 1 comma 2 della Legge n. 43 del 1 febbraio 2006, vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 300 del 10 luglio 2007, la Regione, nell'ambito dell'individuazione di nuove figure di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie delega le A.A.S.S.L.L. della Regione Campania alla creazione ed alla formazione di figure professionali con corsi di durata almeno biennale, aventi attività di carattere servente ed ausiliario alle professioni sanitarie, nel rispetto delle citate normative, destinate ad operare nel settore sanitario.

Le A.A.S.S.L.L. dovranno svolgere l'attività formativa in convenzione con Enti di formazione aventi tutti i seguenti requisiti:

- accreditamento alla formazione professionale ex D.G.R. 226/06 del 21.02.2006;
- accreditamento sanitario regionale per l'erogazione dei corsi nei profili di O.T.A. e O.S.S.;
- iscrizione all'elenco dei provider ECM tenuto dal Ministero della Salute;
- attività in Regione Campania nel campo della formazione sanitaria almeno decennale.

2. I profili professionali di interesse sanitario verranno individuati dalle A.A.S.S.L.L. valutando le carenze di organico esistenti e l'opportunità di inserimento di nuove figure ausiliarie alle professioni sanitarie.

Qualora le A.A.S.S.L.L. in convenzione con gli Enti di formazione in possesso dei requisiti sopracitati abbiano organizzato prima dell'approvazione della presente legge corsi per la formazione di figure professionali assimilabili alle figure di interesse sanitario e che ne abbiano condiviso appieno gli obiettivi formativi, verrà consentito che l'attestato rilasciato al termine di tale percorso sia equiparabile al titolo rilasciato per i nuovi profili.

3. L'attuazione dei corsi non necessiterà di approvazione da parte di Delibera di Giunta oppure di Decreto Dirigenziale Regionale né sarà posta al vaglio ed autorizzazione degli uffici della formazione professionale o sanitaria della Regione Campania.

4. Rimane di competenza del settore aggiornamento e formazione del personale sanitario della Regione Campania la nomina di un membro nella commissione di verifica finale delle attività formative.

5. L'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti non comporterà nuovi stanziamenti di bilancio e nessun onere finanziario sarà a carico della Regione Campania.